

COMUNE DI MONTECASTRILLI

Provincia di Terni

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/11/2025

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 – oggetto
- art. 2 – normativa di riferimento
- art. 3 – principi generali e definizioni
- art. 4 – finalità del sistema di videosorveglianza
- art. 5 – soggetti

CAPO II - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- art. 6 – architettura del sistema di videosorveglianza
- art. 7 – modalità di acquisizione e raccolta dei dati
- art. 8 – valutazione di impatto sulla protezione dei dati
- art. 9 – trattamento e conservazione dei dati
- art. 10 – comunicazione a terzi
- art. 11 – informativa
- art. 12 – cessazione del trattamento dei dati
- art. 13 – violazione dei dati personali
- art. 14 – sicurezza dei dati

CAPO III - ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI E ACCESSO ALLE REGISTRAZIONI

- art. 15 – diritti dell'interessato
- art. 16 – accesso alle registrazioni

CAPO IV - VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA

- art. 17 – la videosorveglianza per la sicurezza integrata

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- art. 18 – tutela amministrativa e giurisdizionale
- art. 19 – responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- art. 20 – disposizioni finali e transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1 Le immagini o la geolocalizzazione, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi detti sistemi incidono sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

2 Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, gestione e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e geolocalizzazione ed in generale ogni trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di acquisizione, registrazione, conservazione e gestione di immagini, audio-immagini, videoriprese e informazioni relative ad esse o alla localizzazione geografica e riguardanti le persone fisiche coinvolte, svolto in forma diretta o indiretta, dal Comune di Montecastrilli.

3 Il presente Regolamento garantisce altresì che lo stesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

4 In particolare, il presente regolamento:

- a) definisce le modalità di utilizzo degli impianti di acquisizione immagini, videoriprese e informazioni ad esse relative (es. dati anagrafici, targhe, geolocalizzazione);
- b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti.

5 Il Comune promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi, comunque denominati, con soggetti pubblici e soggetti privati, al fine di implementare e condividere sistemi di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 2 — NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Ai fini del presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente e, in particolare, ai seguenti provvedimenti normativi:

- Regolamento UE 2016/679, del 27 aprile 2016 (RGPD), relativo *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- Direttiva UE 2016/680, del 27 aprile 2016, relativa *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del*

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”,

- Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante “*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”;
- D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Testo Unico Ambientale;
- Articolo 54 Testo unico degli enti locali (TUEL) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*”,
- Decreto Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 “*Incolunità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco*”
- Provvedimento in materia d/ videosorveglianza 8 aprile 2010 Garante protezione dei dati personali,
- Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012. Direttiva del Ministero dell’Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- Circolare del Ministero dell’interno dell’8 febbraio 2005 n. 558/A/421.2/70/456 “*Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia*”;
- Circolare Ministero dell’Interno n. 558/A 421.2/70/195860 del 6 ottobre 2010 “*Sistemi di videosorveglianza*”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Linee guida n. 3/2019 EDPB sul trattamento dei dati personali tramite dispositivi video.

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

1 I sistemi di videosorveglianza vengono impiegati nell’ambito della tutela della Sicurezza Urbana, definita dal Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 Aprile 2017, n. 48, come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza.

2 Nel trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza saranno garantiti i seguenti principi:

a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il comune e il comando di polizia locale sono investiti in ossequio al disposto di cui all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD.

b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità in applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all’art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD.

c) Principio di proporzionalità: la raccolta e l’uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione del principio di proporzionalità, nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di

deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.

d) Principio di finalità: ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana come definita dalla normativa vigente.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente.
- DATO PERSONALE, qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile (interessato), direttamente o indirettamente, raccolta mediante impianti di videosorveglianza;
- TRATTAMENTO qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- CONTITOLARE due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento;
- TITOLARE AUTONOMO un soggetto diverso dal titolare che tratta i dati per finalità indipendenti e proprie rispetto a quelle del titolare, assumendo così a sua volta una funzione distinta di titolare.
- RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- DESIGNATO al trattamento, persona fisica espressamente autorizzata dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento cui sono attribuiti specifici compiti e responsabilità;
- INCARICATO al trattamento, la persona fisica autorizzata dal Designato a compiere operazioni di trattamento dei dati;
- INTERESSATO, la persona fisica, identificato o identificabile a cui si riferiscono i dati personali;
- VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- COMUNICAZIONE, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, dal titolare, responsabile e autorizzati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- DIFFUSIONE, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- ANONIMIZZAZIONE è una tecnica che viene applicata ai dati personali in modo tale che le persone fisiche interessate non possano più essere identificate in nessun modo; elimina la correlazione tra i dati personali e una determinata persona fisica interessata, rendendo impossibile l'identificazione della stessa;
- SICUREZZA INTEGRATA, il coinvolgimento di più enti pubblici, forze di polizia, ovvero privati, per il raggiungimento degli standard di sicurezza;
- CENTRALE OPERATIVA, luogo fisico in cui insistono i terminali, quindi monitor, da cui è

possibile visionare le immagini rilevate dalle telecamere.

Art. 4 - FINALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1 Il trattamento mediante sistema di videosorveglianza è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

2 Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e rilevare le infrazioni nonché fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale;
- registrazione di sedute consiliari per assicurare alla cittadinanza pubblicità, trasparenza e massima diffusione sulle attività dell'Ente;
- tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno, e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
- tutela ambientale e rilevazione infrazioni;
- prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018, unicamente in qualità di polizia giudiziaria.

3 L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia e/o sicurezza, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi accordi secondo la vigente normativa. A tal riguardo l'Ente potrà altresì promuovere politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Dette politiche di controllo integrato e/o di collaborazione con altri Corpi o Organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza, vengono previamente disciplinati con separati accordi in forma scritta.

4 Ulteriore finalità del sistema di sorveglianza adottato dal Comune è quella della tutela ambientale con riferimento al controllo delle attività illecite di abbandono e smaltimento di rifiuti con particolare riferimento alle aree di maggiore sensibilità sotto il profilo ambientale. A tal fine il Comune può avvalersi di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di "foto-trappole" collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade e nelle loro pertinenze, nonché nelle aree verdi).

5 Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

6 L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

7 L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 5 — SOGGETTI

1 Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi del presente Regolamento è il Comune di Montecastrilli al

quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

2 Il Designato del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante della Polizia Municipale, suo sostituto o altro responsabile di elevata qualificazione. Il Soggetto Designato del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

3 Il Designato può individuare e nominare, con proprio provvedimento, gli Incaricati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD. Gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal soggetto Designato il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

4 Il Designato del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il soggetto Designato del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, RGPD. I Responsabili del trattamento esterni all'Amministrazione comunale devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

CAPO II

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 6 - ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1 Il sistema di videosorveglianza prevede il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali, anche munite di algoritmi di analisi video, di metadatazione, di conteggio delle persone e verifica dei comportamenti, o dispositivi di "lettura targhe" interfacciati con "black-list" o altre banche dati.

2 Il sistema di videosorveglianza, in relazione alle esigenze della Polizia locale, può essere integrato con *bodycam*, *dashcam*, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto ('droni'), telecamere ricollocabili (anche tipo "foto-trappola"), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo).

3 Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno anche essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

4 Presso il Comune sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e le apparecchiature per la relativa registrazione. L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle "foto-trappole".

5 Il sistema è installato al piano terra dell'edificio comunale all'interno della sede del Comando di Polizia Locale, all'interno di un mobile rack anch'esso chiuso a chiave.

Il sistema è protetto da un Ups che garantisce il funzionamento anche in mancanza di alimentazione diretta per un congruo periodo.

6 I dati sono accessibili dal Responsabile di polizia locale – Designato del trattamento - che ha le chiavi di accesso del sistema, sia fisiche che software.

I dati sono estrapolabili via rete, via Usb con pen drive o con Hdd portatile.

7 Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia interessate, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e sulla base di un apposito atto, in conformità al quadro normativo di riferimento.

8 In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all'art. 2 del presente

Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 7 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E RACCOLTA DEI DATI

1 L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) individuati dall'Amministrazione Comunale, anche tenuto conto di quanto previsto nel Patto per l'attuazione della Sicurezza Urbana.

2 L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

3 Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4 Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nell'Ufficio Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

Art. 8 - VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

1 A norma dell'articolo 35, commi 1 e 3, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ragione delle tecnologie impiegate e della predisposizione alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, è soggetto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali da parte del titolare.

2 La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è redatta e adottata dal designato al trattamento, avvalendosi della consulenza del responsabile per la protezione dei dati personali.

Art. 9 - TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1 L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.

2 L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

3 Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4 Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nell'Ufficio Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

5 I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con

tali scopi;

- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

6 La conservazione dei dati deve essere effettuata nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

7 Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle disposizioni normative vigenti, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

8 La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte dalle telecamere per le sole finalità di tutela del patrimonio, è limitata alle 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione al caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

9 La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quelli indicati precedentemente è ammessa altresì su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa, ispettiva o repressiva in corso. In tali casi dovrà essere informato il soggetto Designato che darà esplicite comunicazioni e disposizioni ai soggetti competenti per operare a tale fine.

10 Nel caso di acquisizione di dati di geolocalizzazione, i tempi di conservazione saranno predeterminati a seconda delle necessità di carattere organizzativo che hanno motivato l'utilizzo di tali strumenti e sino al raggiungimento delle finalità prefissate, nel rispetto dei termini di legge, salvo e solo per diverse comprovate esigenze, motivate e documentate, ed adottando idonee misure a tutela degli interessati. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità specificamente determinate a seconda del sistema di georeferenziazione. Considerato il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, l'esigenza di adottare un tempo superiore di conservazione dovrà essere valutato caso per caso e l'analisi e le considerazioni a supporto dovranno essere debitamente documentate.

11 Per situazioni non rientranti nei casi analizzati precedentemente, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente a quanto stabilito è sempre subordinata ad una verifica preliminare di legittimità e necessità, il cui esito deve essere ampiamente documentato ed archiviato, a giustificazione della deroga temporale.

12 Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

13 In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 10 - COMUNICAZIONE A TERZI

1 Ove dovessero essere rilevate informazioni identificative di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il titolare del trattamento che ha acquisito i dati attraverso il designato o il soggetto autorizzato provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2 Solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria potranno accedere a tali informazioni raccolte, tramite consultazione presso le sedi del Titolare o direttamente presso le loro Sedi in caso di condivisione del Sistema, trasmissione telematica o consegna di copia su supporto digitale o analogico

3 I sistemi di gestione potranno essere utilizzati anche a supporto di indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Art. 11 - INFORMATIVA

1 Il Comune, per il tramite del designato del trattamento, rende noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui, a mezzo di informativa per il trattamento di dati personali.

2 Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa sintetica di primo livello su apposita cartellonistica e informativa estesa di secondo livello.

3 L'informativa sintetica di primo livello deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

4 In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli, o comunque con modalità tali da rendere possibile a tutti i soggetti che accedono all'area di essere informati della presenza dei dispositivi di videoripresa.

5 L'informativa estesa di secondo livello deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione Trasparente, nella sezione Contenuti Ulteriori sotto sezione Privacy.

6 L'informativa non è dovuta nel caso di impiego di telecamere esclusivamente a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 12 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dall'articolo 2 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 13 - VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

1 Per violazione dei dati personali (in seguito "data breach") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Comune.

2 Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo.

3 Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali.

4 I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformità al considerando 75 del RGPD, sono i seguenti:

- a) danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
- b) perdita del controllo dei dati personali;
- c) limitazione dei diritti, discriminazione;
- d) furto o usurpazione d'identità;
- e) perdite finanziarie, danno economico o sociale.
- f) decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
- g) pregiudizio alla reputazione;
- h) perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).

3 Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati “elevati” quando la violazione può, a titolo di esempio:

- a) coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
- b) riguardare categorie particolari di dati personali;
- c) comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
- d) comportare rischi imminenti e con un’elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
- e) impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).

4 La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall’art. 33 del RGPD, ed anche la comunicazione all’interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al su citato art. 33.

5 Il Titolare del trattamento deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del RGPD.

Art. 14 - SICUREZZA DEI DATI

1 I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9.

2 I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

3 Ai sensi dell’art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, l’Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall’Ente. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l’attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell’arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 10, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma

- automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi—Fi, Wi Max, Gprs).
- 4 Come già indicato al precedente art. 5, il Titolare del trattamento procede a designare con atto scritto il soggetto Designato del trattamento dei dati e, quest'ultimo provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
- 5 Il Titolare ed il soggetto Designato del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

CAPO III

ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI E ACCESSO ALLE REGISTRAZIONI

Art. 15 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

- 1 In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare del trattamento, sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
 - c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.
- 2 I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 3 L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy") ovvero al Soggetto Designato del trattamento dei dati individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica.
- 4 Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente ovvero il soggetto Designato del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà

prendere visione delle immagini che lo riguardano.

5 Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

6 I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7 Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

8 Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - ACCESSO ALLE REGISTRAZIONI

1 L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Soggetto Designato ed agli Incaricati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- d) all'Interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del soggetto Designato del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

CAPO IV - VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA

Art. 17 - LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA

1 Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza comunale è effettuato dalla Polizia Locale presso la centrale operativa del

Comando. È effettuato, altresì, presso le sedi dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia qualora vengano autorizzati e abilitati alla interconnessione dal Comune sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze; in particolare, altri organi di polizia interessati al trattamento dati dovranno individuare in seno alla propria struttura proprio titolare e proprio designato al trattamento dati, in aggiunta a quelli indicati dal Comune.

2 Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

3 I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano pienamente nella disciplina normativa dettata dal D.Lgs. n. 51/2018, come da Direttiva Polizia Europea. Le finalità dei sistemi integrati sono declinabili ex art. 3, comma 2 lett. a), b), del presente Regolamento.

4 L'attuale assetto normativo in tema di sicurezza urbana impone all'Ente di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con gli Enti del territorio. In tale ottica al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato assegnato un ruolo centrale sulla videosorveglianza.

5 Il Comune sottopone alla valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica i progetti di installazione di sistemi di videosorveglianza anche per evitare una ingiustificata proliferazione di tali apparati, oltre che per assicurare la necessaria interoperabilità tra i sistemi dei diversi attori del territorio coinvolti.

6 Il Comune aderisce a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, sia nel caso di una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, anziché nel diverso caso di gestione unica di un soggetto a ciò preposto, il Comune può trattare le immagini esclusivamente nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1 Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'articolo 77 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE e dall'articolo 37 e seguenti del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51.

2 In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, N. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 5.

Art. 19 - RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1 Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del RGPD.

2 Il Titolare e/o il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3 Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2 del RGPD.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1 Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio.

2 Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente in materia di protezione dei dati personali mediante di sistemi di videosorveglianza.

Laddove applicabili, rimangono in ogni caso fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, N. 300, recante “*Statuto dei lavoratori*”.